

FOGLIO INFORMATIVO

OPERAZIONI DI SCONTO EFFETTI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO SC

Sede legale: Via Cavour, 4 -12051 Alba (CN) - tel. 0173659111 - fax 0173 659333

Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA

Codice Fiscale e Iscr. Registro Imprese di Cuneo n. 00236570040 – Società partecipante al Gruppo IVA GBCI – P.IVA 15240741007 - REA 44644 - Cod. ABI 8530.8 Albo nazionale banche n. 205.50 - Albo società cooperativa n. A 161532

sito: www.bancadalba.it

Aderente a: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.

Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2024 euro 45.137.688 e 407.070.653 euro

CHE COS'È LO SCONTO

L'operazione di sconto effetti anticipa le disponibilità finanziarie rivenienti dall'incasso di effetti – documenti a fronte di esportazioni di beni e servizi in paesi esteri. Tale operazione avviene attraverso lo smobilizzo “pro solvendo” di crediti rappresentati da effetti in euro o divisa vantati nei confronti dei debitori esteri. Lo sconto prevede il pagamento anticipato degli interessi con accredito al cliente del netto ricavo. Rientra tra le forme di credito definite autoliquidanti. Lo sconto si può effettuare solo quando i crediti sono rappresentati da cambiali. Nei pagamenti differiti la cambiale tratta accettata, o pagherò, comporta una maggiore sicurezza per il creditore in quanto è un titolo di credito autonomo dal contratto sottostante. Il debitore non può più opporre contestazioni commerciali o altro al fine di non pagare. Le cambiali sono universalmente accettate e recepite negli ordinamenti nazionali, sia pur con sfumature diverse (ad esempio sulla efficacia ed i tempi del protesto). Le cambiali sono girabili, ovvero il credito viene ceduto/trasferito con la semplice girata. Ogni giratario rimane comunque impegnato verso i successivi giratari insieme all'obbligato principale, salvo nel caso della girata “senza ricorso”. Con lo sconto l'effetto viene girato alla banca che diviene titolare del credito ed a sua volta può trasferirlo. Le cambiali possono essere garantite con l'avallo (firma del garante sul titolo) o con garanzie di pagamento a ‘latere’. Quando gli effetti sono firmati e/o garantiti da primarie imprese o da banche, possono essere scontati “senza ricorso” altrimenti detto sconto pro-soluto (l'acquirente, es. la banca che sconta l'effetto, si assume il rischio del mancato pagamento del debitore e rinuncia a rivalersi sul cedente ultimo giratario).

Tra i **principali rischi vanno** tenuti presente quelli connessi sono al cambio, al mercato e alla solvibilità del debitore estero.

Il criterio di indicizzazione del Tasso: i tassi di interesse seguono le variazioni dei tassi del mercato dei depositi interbancari, rilevabili dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” e dai principali quotidiani finanziari. Questa tipologia di finanziamenti può essere soggetta, in fase di rinnovo, a variazioni di tasso dovute all'andamento dei tassi del mercato dei depositi interbancari. I cambi delle Divise Out” sono soggetti a variazioni continue, dettate dai mercati, e possono generare i cosiddetti “rischi di cambio”.

Altro

In caso di **portabilità passiva** (questa Banca è banca originaria) è prevista l'esenzione dal compenso di estinzione anticipata eventualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

TASSI	Tasso nominale annuo debitore entro limite di fido	tasso del mercato dei depositi interbancari + spread max. 5,50 punti percentuali;
	Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora	tasso del mercato dei depositi interbancari + spread max. 6,50 punti percentuali;
	Periodicità di capitalizzazione:	ad ogni rinnovo, decurtazione o estinzione (massimo 18 mesi).

COMM. E RIMBORSI	Commissioni di servizio/intervento:	0,15% del prestito con un minimo di Euro 3,00;
	Rimborso imposte di registro e di bollo	nella misura tempo per tempo legislativamente prevista.

SPESE	Spese per accensione	€7,75
	Spese per proroga	€7,75
	Spese per estinzione	€7,75
	Spese per altre comunicazioni e informazioni	€0,00
	Richiesta casellario postale	€25,00
	Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione)	€1,00
	Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale	€0,00
	Costi richiesti dall'intermediario e connessi con l'utilizzo del sito internet del medesimo	Non applicati

ALTRE CONDIZIONI	Durata	massimo 18 mesi
	Cambi	I cambi applicati alle operazioni possono essere definiti anche nel “durante” ovvero il listino cambi può essere aggiornato anche più volte al giorno.
	Riferimento per il calcolo degli interessi:	- actual su 365 per Euro domestico e GBP - actual su 360 (365/360) per altre Divise “Out”

In caso di **portabilità passiva** (questa banca è banca originaria) è prevista l’esonero dal compenso di estinzione anticipata originariamente previsto.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito Internet della banca.

RECESSO DAL CONTRATTO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso della banca

Entrambe le parti possono recedere in qualunque momento mediante invio di una raccomandata A/R con preavviso di cinque giorni. Decorso il termine di preavviso il cliente non ha più la possibilità di effettuare presentazioni. In presenza di giustificato motivo, le parti possono recedere anche senza preavviso. La banca può ridurre l'importo dell'affidamento o sospenderne l'utilizzo con le medesime modalità. Il recesso non pregiudica la validità e l'esecuzione delle singole operazioni di sconto già poste in essere, come pure gli obblighi o i diritti delle parti conseguenti a tali operazioni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

Reclami

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese - S.C. - Via Cavour, 4 - 12051 - Alba (CN), mail legale@bancadalba.it e PEC segreteria@pec.bancadalba.bcc.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Istruttoria	Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
(tasso effettivo globale medio) TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Revisione periodica	Analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.